

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Albo pretorio on line – Pubblicazioni di matrimonio ed istanze di modifica del nome – Circolare Ministeriale n. 1 del 5 gennaio 2011	2
Nuove Linee guida in materia di trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e di diffusione sul web e documenti adottati dalle pubbliche amministrazioni – Garante della Privacy – Dicembre 2010	2
Questioni interpretative concernenti le procedure di gara per l'affidamento del servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione di <i>voucher</i> sociali – Determinazione n. 9 del 22 dicembre 2010 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici	3
Ragioneria Generale dello Stato: Patto di Stabilità 2011 – Modello di calcolo dei saldi obiettivi 2011 – 2013 degli enti locali - Simulazione	4
Agenzie delle Entrate – Ritenuta d'acconto sui pagamenti effettuati mediante bonifici per usufruire di deduzioni e detrazioni fiscali – Oneri corrisposti ai Comuni – Risoluzione n. 3/2011	5
Valutazione ambientale strategica e pianificazione urbanistica. L'autorità procedente e l'autorità competente possono essere individuate all'interno della medesima amministrazione – Consiglio di Stato n. 133 del 12 gennaio 2011	6

Albo pretorio on line – Pubblicazioni di matrimonio ed istanze di modifica del nome – Circolare Ministeriale n. 1 del 5 gennaio 2011

Con riferimento all'entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, delle disposizioni relative all'albo pretorio on line, il Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per i Servizi Demografici - conferma che è immediatamente operativo l'obbligo di pubblicazione solo ed esclusivamente on line delle pubblicazioni di matrimonio e degli avvisi contenenti il sunto delle domande di cambiamento del nome o del cognome. Resta fermo quanto previsto dall'art. 57 comma 3 del DPR 396/2000 relativamente alla necessità di archiviare l'attestazione relativa alla esecuzione delle pubblicazioni di matrimonio ed alla mancanza di opposizioni, nonché quanto previsto dall'art. 86, comma 1 e dall'art. 90 secondo capoverso di cui al citato DPR 396. circa la necessità di una relazione che attesti l'avvenuta affissione della domanda di cambiamento del nome e del cognome.

Nuove Linee guida in materia di trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e di diffusione sul web e documenti adottati dalle pubbliche amministrazioni – Garante della Privacy – Dicembre 2010

Le recenti disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, e di consultabilità degli atti prevedono in capo ai soggetti pubblici diversi obblighi di messa a disposizione delle relative informazioni da realizzare con modalità di divulgazione e ambiti di conoscenza di tipo differente, comportando, a seconda dei casi, operazioni di comunicazione oppure di diffusione di dati personali.

I soggetti pubblici possono utilizzare informazioni personali per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che preveda espressamente il trattamento di dati personali e non devono richiedere il consenso dell'interessato (artt. 18, commi 2 e 4, 19, comma 1, del Codice).

Al fine di definire un primo quadro unitario di misure e accorgimenti finalizzati a individuare opportune cautele che i soggetti pubblici sono tenuti ad applicare in relazione alle ipotesi in cui effettuano, in attuazione alle disposizioni normative vigenti, attività di comunicazione o diffusione di dati personali sui propri siti istituzionali per finalità di trasparenza, pubblicità dell'azione amministrativa, nonché di consultazione di atti su iniziativa di singoli soggetti, il Garante della Privacy ha elaborato le nuove Linee guida che sono consultabili all'indirizzo www.garanteprivacy.it.

Il documento si occupa dei seguenti aspetti:

- Pubblicazione di atti e documenti contenenti dati personali
- Pubblicazione di informazioni personali
- Pubblicazione di informazioni alla luce della recente riforma normativa in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni
- Pubblicazione di informazioni personali su richiesta dell'interessato
- Sindacabilità delle scelte in ordine alla pubblicazione di dati personali
- Trasparenza
- Pubblicità
- Consultabilità
- Motori di ricerca
- Tempi proporzionati di mantenimento della diffusione dei dati
- I rischi connessi alla duplicazione massiva dei file contenenti dati personali
- Dati esatti e aggiornati
- Informazioni riferite agli addetti ad una funzione pubblica
- Trasparenza dell'attività delle pubbliche amministrazioni senza dati personali
- Situazione patrimoniale di titolari di cariche e incarichi pubblici
- Ruoli del personale e bollettini ufficiali
- Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica
- Concorsi e selezioni pubbliche
- Graduatorie, elenchi professionali ed altri atti riguardanti il personale
- Elenchi del collocamento obbligatorio dei disabili

Questioni interpretative concernenti le procedure di gara per l'affidamento del servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione di *voucher* sociali – Determinazione n. 9 del 22 dicembre 2010 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha diramato la determinazione n. 9/2010 concernente alcune problematiche relative alle procedure di gara per l'affidamento del servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione dei titoli rappresentativi di contributi sociali a sostegno del reddito di determinate categorie di soggetti (*voucher* socio-assistenziali).

Secondo l'Autorità i servizi forniti mediante *voucher* socio-assistenziali possono essere ricondotti nel novero dei servizi prioritari di cui all'allegato II A del Codice dei contratti, con conseguente applicazione integrale delle regole di aggiudicazione di cui al Codice stesso, in relazione alla soglia di valore dell'appalto.

Ai fini della qualificazione non si ritiene corretta la riconduzione di tali servizi alle finalità per cui i destinatari usufruiscono dei *voucher*, in quanto tali prestazioni vengono esclusivamente finanziate dall'amministrazione al fine di indirizzare i consumi di determinati soggetti verso impieghi ritenuti meritevoli. Ciò che rileva è, pertanto, l'organizzazione e la gestione tecnica, informatica e logistica del sistema di finanziamento posto in essere tramite i *voucher* sociali.

In altri termini, se quello erogato dietro presentazione del titolo ai beneficiari diretti da alcuni degli erogatori costituisce un servizio sociale di cui all'allegato II B, diversamente deve concludersi per le prestazioni fornite dall'appaltatore alla stazione appaltante, consistendo le stesse nella realizzazione, gestione e rendicontazione del sistema dei titoli di pagamento da spendere nel circuito dei soggetti convenzionati.

Oltre a fornire chiarimenti in relazione alla qualificazione dei servizi in oggetto l'Autorità precisa inoltre i confini per la definizione dell'importo a base di gara ed i requisiti di partecipazione e criteri di aggiudicazione. Il testo integrale della determinazione n. 9/2010 è reperibile su www.avcp.it

Ragioneria Generale dello Stato: Patto di Stabilità 2011 – Modello di calcolo dei saldi obiettivi 2011 – 2013 degli enti locali - Simulazione

Al fine di supportare gli enti locali nell'individuazione dell'obiettivo programmatico in base alle nuove disposizioni del patto di stabilità interno 2011-2013, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stato predisposto un modello di calcolo degli obiettivi programmatici in formato Excel, in cui è indicata la nuova procedura da seguire per l'individuazione dei saldi obiettivo 2011-2013.

Le amministrazioni interessate, in attesa dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto all'art. 1, comma 109, della L. 220/2010, potranno, quindi, simulare il calcolo del proprio obiettivo compilando i modelli predisposti dal Ministero scaricabili da [:http://www.rgs.mef.gov.it](http://www.rgs.mef.gov.it).

Sono disponibili i seguenti modelli:

- Istruzioni per la compilazione del modello di calcolo dei saldi obiettivi 2011-2013 degli enti locali (formato PDF - dimensione 95 KB)
- Modello di calcolo dei saldi obiettivi 2011-2013 - Province (formato XLS - dimensione 35 KB)
- Modello di calcolo dei saldi obiettivi 2011-2013 - Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti (formato XLS - dimensione 34 KB)

Agenzie delle Entrate – Ritenuta d’acconto sui pagamenti effettuati mediante bonifici per usufruire di deduzioni e detrazioni fiscali – Oneri corrisposti ai Comuni – Risoluzione n. 3/2011

Dal sito dell’Agenzia delle Entrate :

L’art. 25 del D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, ha previsto che le banche e le Poste Spa operino, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 10 per cento, a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari del pagamento, sui bonifici effettuati dai contribuenti che intendono avvalersi di deduzioni e detrazioni fiscali.

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 94288 del 30 giugno 2010 ha precisato che la predetta ritenuta del 10 per cento deve essere operata sui pagamenti, effettuati mediante bonifico, relativi a:

- spese di recupero del patrimonio edilizio, per le quali - ai sensi dell’art. 1 della legge n. 449 del 1997 e s.m.i. - è prevista (attualmente fino al 2012) una detrazione di imposta pari al 36 per cento;
- spese per interventi finalizzati al risparmio energetico, per le quali - ai sensi dell’art. 1, commi 344 e ss., della legge n. 296 del 2006 e s.m.i. - è prevista (attualmente fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010) una detrazione di imposta pari al 55 per cento.

Con la Circolare n. 40 del 2010 sono state fornite le istruzioni operative in merito all’applicazione delle suddette disposizioni al fine di renderne effettiva e agevole l’attuazione, semplificando l’adempimento posto a carico dei sostituti d’imposta.

Tenuto conto della finalità che la norma intende perseguire, tesa ad evitare la sottrazione di materia imponibile da parte di coloro che rendono prestazioni per le quali i committenti beneficiano di vantaggi fiscali, non sono stati quindi previsti particolari obblighi di indagine in capo ai soggetti tenuti ad operare il prelievo alla fonte.

Questi, pertanto, operano una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito in presenza di bonifici che nella relativa causale fanno riferimento a spese per le quali si usufruisce della detrazione d’imposta.

Al riguardo si fa presente che tra le spese che danno diritto alla detrazione del 36 per cento sono compresi anche gli oneri di urbanizzazione e quelli strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolati, sostenuti in favore dei Comuni (*cf*r Circolare n. 57 del 1998 e, da ultimo, Risoluzione n. 229 del 2009, con riferimento alla TOSAP).

Con riferimento a tali spese è stato precisato che, al fine di beneficiare della detrazione d’imposta del 36 per cento, non è richiesta l’effettuazione del pagamento mediante bonifico, trattandosi di versamenti effettuati, con modalità obbligate, nei confronti di pubbliche amministrazioni (*cf*r Appendice alle istruzioni al Modello Unico Persone Fisiche, voce “Spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio”, e Risoluzione n. 229 del 2009).

Sulla base delle indicazioni già fornite, al fine di evitare che i Comuni subiscano la ritenuta sugli oneri di urbanizzazione e su quelli strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolati, i relativi pagamenti possono essere eseguiti con modalità diverse dal bonifico.

Qualora il pagamento dei predetti oneri avvenga comunque mediante bonifico, fermo restando il diritto alla detrazione da parte del contribuente, per evitare l'applicazione di ritenute, nella motivazione del bonifico l'ordinante deve indicare il Comune come soggetto beneficiario e la causale del versamento (ad esempio: oneri di urbanizzazione, tosap, etc.); non va, invece, riportato il riferimento agli interventi edilizi e ai provvedimenti legislativi che danno diritto alle detrazioni e non deve essere utilizzato l'apposito modulo, ove predisposto dalla banca o dall'ufficio postale.

In presenza di tali modalità di compilazione la banca dell'ordinante ovvero Poste Spa non codificheranno il versamento come importo soggetto alla ritenuta del 10 per cento.

Resta inteso che, laddove i Comuni abbiano comunque subito la predetta ritenuta d'acconto, quest'ultima potrà essere richiesta all'Amministrazione Finanziaria presentando istanza di rimborso secondo le ordinarie modalità. La ritenuta subita, inoltre, potrà essere utilizzata in compensazione di altri tributi o contributi dovuti, ai sensi dell'art. 17 del D.L.vo n. 241 del 1997. In tal caso, i Comuni dovranno presentare il Modello di dichiarazione dei redditi "Enti Non Commerciali ed equiparati" anche al solo fine di utilizzare in compensazione il credito di imposta derivante dalla ritenuta subita.

Valutazione ambientale strategica e pianificazione urbanistica. L'autorità procedente e l'autorità competente possono essere individuate all'interno della medesima amministrazione – Consiglio di Stato n. 133 del 12 gennaio 2011

Con la sentenza citata in epigrafe, il Consiglio di Stato ha osservato che l'affermazione secondo cui l'autorità competente alla V.A.S. deve essere necessariamente individuata in una pubblica amministrazione diversa da quella avente qualità di "autorità procedente", non trova supporto nella vigente normativa comunitaria e nazionale.

Infatti l'art. 5 del d.lgs. 152 /2006, definisce:

- la "autorità competente" come "la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, nel caso di impianti"
- la "autorità procedente" come "la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispose il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma".

Secondo il Consiglio di Stato, se dalle riferite definizioni risulta chiaro che entrambe le autorità *de quibus* sono sempre "amministrazioni" pubbliche, in nessuna definizione del Testo Unico ambientale si trova affermato in maniera esplicita che debba necessariamente trattarsi di amministrazioni diverse o separate (e che, pertanto, sia precluso individuare l'autorità competente in diverso organo o articolazione della stessa amministrazione procedente).

Inoltre il Consiglio di Stato non condivide l'approccio ermeneutico, che desume la necessaria "separatezza" tra le due autorità dal fatto che la V.A.S. costituirebbe un momento di controllo sull'attività di pianificazione svolta dall'autorità competente, con il corollario dell'impossibilità di una identità o immedesimazione tra controllore e controllato.

Siffatta ricostruzione, invero, è smentita dall'intero impianto normativo il quale invece evidenzia che le due autorità, seppur poste in rapporto dialettico in quanto chiamate a tutelare interessi diversi, operano "*in collaborazione*" tra di loro in vista del risultato finale della formazione di un piano o programma attento ai valori della sostenibilità e compatibilità ambientale: ciò si ricava, testualmente, dall' art. 11, d.lgs. 152/2006, che costruisce la V.A.S. non già come un procedimento o subprocedimento autonomo rispetto alla procedura di pianificazione, ma come un passaggio endoprocedimentale di esso, concretantesi nell'espressione di un "*parere*" che riflette la verifica di sostenibilità ambientale della pianificazione medesima.

Bergamo, 17 gennaio 2011

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord